

DECRETO DIRIGENZIALE N. 8 del 19 febbraio 2008

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE TECNICO - AMMINISTRATIVO PROVINCIALE AVELLINO - Comune di Candida (AV) - Autorizzazione alla titolarità della sede farmaceutica unica rurale in favore della d.ssa Diana Fernanda - art. 83, Comma 1, L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008. Sanatoria.

PREMESSO

che la D.ssa Iannone Teresa, farmacista, nata il 07.05.1955 a Mercato San Severino (SA) c.f.: NNN TRS 55E47 F138R , per effetto del DPGRC n° 5585 del 01.07.1986, era titolare della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Candida (AV) con annessa azienda commerciale sita in Via Fontanelle s.n.c;

che il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale preso atto della utile collocazione della D.ssa Iannone Teresa nella graduatoria degli assegnatari delle sedi farmaceutiche per la Provincia di Napoli messe a concorso con DPGRC n. 17454 dell'11.07.1997, invitava la D.ssa Iannone Teresa a comunicare l'apertura della nuova sede per le finalità decadenziali di cui al 2° comma dell'art. 112 del R.D. 1265/34;

che, con nota acquisita agli atti del Settore prot. n. 585968 del 14.10.2003, il Comune di Candida (AV) rinunciava al diritto di prelazione sulla predetta sede farmaceutica;

che, con interpello contemporaneo dei candidati risultati idonei al concorso bandito con DPGRC 17457/97 per la Provincia di Avellino ed inclusi nell'apposita graduatoria, il Settore Tecnico Amministrativo Provinciale- Assistenza Sanitaria di Avellino individuava in data 09/04/2004, quale gestore provvisorio della sede farmaceutica di Candida (AV), la D.ssa Diana Fernanda , nata ad Avellino (AV) il 03.03.1961 – c.f. : DNI FNN 61C43 A509N ;

che con DD n. 152 del 04.06.2004, il Settore TAP- Assistenza Sanitaria –Avellino autorizzava la D.ssa Diana Fernanda alla gestione provvisoria della suddetta sede farmaceutica in base al combinato disposto dell'art. 2 legge 28.10.1999, n. 389 e del 2° comma art. 1 legge 16.03.1990, n. 48;

VISTE

- la legge regionale n.1 del 30 Gennaio 2008, pubblicata sul BURC n. 5 bis del 4 Febbraio 2008 che all'art. 83, comma 1 recita" I farmacisti che gestiscono in via provvisoria una sede farmaceutica rurale o urbana ai sensi dell'art. 129 del R.D.. 27.07.1934, n. 1265 e successive modifiche, nonché i farmacisti cui è stata attribuita la gestione provvisoria ai sensi dell'art. 1 comma2 della legge 16.03.1990, n. 48, anche se hanno superato i limiti di età di cui all'art. 4, comma 2 della legge 8 Novembre 1991, n. 362, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità in sanatoria della farmacia gestita, purchè alla data di entrata in vigore della presente legge risultino autorizzati alla gestione provvisoria da almeno tre anni, continuino ad esercitare siffatta gestione e presentino istanza di assegnazione definitiva alla Regione Campania entro i 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge".

- l'istanza, acquisita agli atti del Settore con protocollo n. 127890 del 12.02.2008 , della Dott.ssa Diana Fernanda, farmacista, nata il 03.03.1961 ad Avellino, ed ivi residente in Via Masi, 7 , c.f.: DNI FNN 61C43 A509N , con la quale viene chiesta la titolarità della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Candida (AV), ai sensi dell'art 83, comma 1, della L.R n. 1 del 30 Gennaio 2008;

RILEVATO

che alla D.ssa Diana Fernanda è stata attribuita la gestione provvisoria della sede unica rurale del Comune di Candida (AV) da oltre tre (3) anni, come da DD. n. 152 del 06.04.2004 e che a tutt'oggi continua ad esercitare siffatta gestione;

VISTI

il T.U. delle LL. SS. approvato con R.D. 27.07.34, n. 1265 e successive modificazioni ed integrazioni; il R. D. 30.09.1938, n. 1706;

la L. 03.04.1968, n. 475;
il D.P.R. 21.08.71, n.1275;
la L. 07.08.1990, n. 241;
la L. 08. 11.1991, n. 362;
il D.Lvo 03.02.93, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 29.12.2005, n. 24; il D.P.R. 28.12. 2000, n. 445;
la legge regionale n. 1 del 30 Gennaio 2008;

CONSIDERATO

che, ricorrono tutti i presupposti per l'applicazione dell'art.83, comma 1, della L.R. n.1 del 30 Gennaio 2008 e cioè :

- che la D.ssa Diana Fernanda, farmacista, nata ad Avellino il 03.03.1961 – c.f. DNI FNN 61C43 A509N , ha accettato la gestione provvisoria della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Candida (AV) in data 09.04.2004 ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 16.03.1990, n. 48 e, in ottemperanza al decreto n. 152 del 04.06.2004 del Dirigente del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale – Assistenza Sanitaria- di Avellino ha assicurato la gestione provvisoria del servizio farmaceutico nello stesso Comune dalla data del decreto dirigenziale a tutt'oggi nei locali dell'azienda commerciale di Via Fontanelle s.n.c;
- che la nominata farmacista ha dichiarato di non aver mai goduto di analoghe sanatorie;
- che non è stato pubblicato bando di concorso per l'assegnazione della sede farmaceutica in argomento;

RITENUTO

di dover provvedere in merito;

Il Dirigente del Settore alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 03 e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo;

DECRETA

Per tutto quanto detto in premessa che si intende integralmente riportato

- di attribuire, ai sensi dell'art 83, comma 1, della L.R. n. 1 del 30 Gennaio 2008 , alla Dott.ssa Diana Fernanda, farmacista, nata il 03.03.1961 ad Avellino ed ivi residente , in Via Masi, 7, c.f. DNI FNN 61C43 A509N, abilitata all'esercizio professionale presso l'Università di Napoli nella II^ sessione dell'anno 1988, la titolarità della sede farmaceutica unica rurale del Comune di Candida (AV) con annessa azienda commerciale avente la sede legale ed operativa in Via Fontanelle s.n.c.;
- di prendere atto che ai sensi del Decreto Dirigenziale n. 145 del 9 aprile 2004 di revisione della Pianta Organica delle farmacie della Provincia di Avellino, per l'anno 2002, la circoscrizione della suddetta sede farmaceutica, essendo unica rurale, coincide con l'intero territorio comunale;
- di prendere atto che per la presente autorizzazione non è dovuta la tassa di concessione;
- di revocare il DD n. 152 del 04.06.2004 con il quale era stata autorizzata la gestione provvisoria in favore della D.ssa Diana Fernanda;
- di incaricare il Servizio Farmaceutico e fasce deboli del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Avellino a porre in essere tutti i consequenziali adempimenti;
- di notificare il presente provvedimento all'interessata, al Comune di Candida (AV), all'ASL AV2, all'Ordine dei Farmacisti di Avellino e di inviarne copia all'AGC Assistenza Sanitaria - Settore Farmaceutico per conoscenza e al BURC per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
D.ssa Eleonora Amato